

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA

Via Spalato, 10 – 04100 Latina
Tel. 0773691252 – Fax 0733664205
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: dplnd.latina@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025 Comunicato Ufficiale N° 87 del 22/05/2025 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

ATTIVITA' PROVINCIALE CALCIO A 11 L.N.D.

Risultati Gare Pag. 2

Giustizia Sportiva Pag. 3/6

Elenco risultati

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-LT-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R			
AGORA LATINA POLISPORTIVA	- LA SETINA	1 - 3	
APRILIA C.S.P.	- F.C. CAMPO DI CARNE	5 - 0	
ATLETICO PONTINIA	- POLISPORTIVA SFC	6 - 0	
CASTELFORTE	- PRO CISTERNA FC	VDGS	
CITTA DI MAENZA	- CITTA DI SONNINO	0 - 5	
POLISPORTIVA SPERLONGA SP	- AKKADEMY APRILIA	VDGS	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Maurizio Tamburini, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Niglio Gianmichele e dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Nicola D'Alberti, nella seduta del 22/05/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19

GARE DEL 17/ 5/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

CASTELFORTE - PRO CISTERNA FC

Visto il referto arbitrale, si rileva che la gara in oggetto non si è disputata per la mancata presentazione della Società PRO CISTERNA FC nei tempi regolamentari.

Non essendo pervenuta, da parte della Società stessa, idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore né deroga per il rinvio della gara, la mancata presentazione si configura a tutti gli effetti quale rinuncia della stessa.

Conseguentemente questo Giudice Sportivo, in applicazione dell'articolo 53 Commi 2 e 7 delle NOIF

DELIBERA

a) di comminare alla Società PRO CISTERNA FC la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, penalizzando altresì la stessa di 1 punto in classifica giusto il disposto dell'art. 10 Commi 1 e 4 del CGS

b) di comminare alla Società PRO CISTERNA FC la sanzione dell'ammenda di euro 50,00 quale prima rinuncia

POLISPORTIVA SPERLONGA SP - AKKADEMY APRILIA

IL GIUDICE SPORTIVO

- Letto il referto;
- Rilevato che la gara è stata sospesa sul punteggio di 1-4 al 28' del II T poiché il dirigente della Polisportiva Sperlonga ritirava la squadra chiedendo la sospensione della gara, dopo aver udito da parte di un giocatore della squadra ospite non identificato un epiteto razzista verso un suo giocatore;
- Rilevato che la decisione della sospensione definitiva è stata adottata dall'arbitro come conseguenza diretta del rifiuto da parte della squadra ospitante di proseguire la gara (nel referto l'arbitro riferisce che la gara terminava al 28' del II tempo in quanto la squadra di casa Polisportiva Sperlonga si rifiutava di proseguire la stessa in seguito alla frase discriminatoria pronunciata da un giocatore della squadra ospite non identificato nel parapiglia generale e sentita anche dal sottoscritto);
- Rilevato ancora che sempre al 28' del II Tempo l'arbitro espelleva quattro calciatori e precisamente
 - ✓ DI BIASE GIOVANNI (POLISPORTIVA SPERLONGA) perché si scagliava violentemente contro un suo avversario sferrandogli un pugno e colpendolo;
 - ✓ BATTISTA MATTEO (POLISPORTIVA SPERLONGA) perché metteva le mani al collo e spintonava violentemente più di un avversario;
 - ✓ MACCHIA MANOLO (AKKADEMY APRILIA) perché spintonava violentemente un avversario,
 - ✓ MACCHIA MIRKO (AKKADEMY APRILIA) perché rivolgeva più volte frasi ingiuriose ed offensive 'pezzo di merda ma che cazzo fai' 'vieni qua hai rotto i coglioni' agli avversari provocandoli;

- ✓ nonché il dirigente sig. PEZZUCO GRAZIANO (POLISPORTIVA SPERLONGA) perché assumeva un atteggiamento minaccioso ed inveiva, utilizzando un linguaggio irrispettoso 'mi avete rotto il cazzo sti coglioni', contro i giocatori avversari;
- Osservato che:
 - la frase discriminatoria, grave e inequivocabile, è confermata dal direttore di gara;
 - la mancata identificazione dell'autore materiale non esclude la responsabilità oggettiva della società ospite ai sensi dell'art. 6 CGS;
 - il comportamento della Polisportiva Sperlonga, pur culminato nel ritiro dal campo, appare oggettivamente giustificato dalla gravità dell'episodio e dallo stato emotivo generato dall'insulto e dal successivo parapiglia, sicché pur dovendosi considerare rinunciataria alla prosecuzione della gara si ritiene non doversi comminare la sanzione dell'ammenda e del punto di penalizzazione in classifica;

PQM

letti gli atti e visti gli artt. 38, 61, 65, 28 e 9 del CGS,

delibera:

1. di omologare il risultato acquisito sul campo al momento della sospensione, senza applicazione dell'ammenda e della penalizzazione del punto in classifica a carico della società rinunciante, in quanto il ritiro è motivato da un grave episodio di discriminazione e dalle conseguenti condizioni di tensione e rischio;
2. di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli oppor accertamenti in ordine all'individuazione dell'autore dell'insulto razzista e alla valutazione della responsabilità della società
3. di infliggere le seguenti sanzioni disciplinari:

DIRIGENTI

INIBIZIONE sino al 12.06.2025 PEZZUCO GRAZIANO (POLISPORTIVA SPERLONGA), per comportamento irrispettoso nei confronti dei giocatori avversari

CALCIATORI

SQUALIFICA PER 3 GIORNATE

- DI BIASI GIOVANNI (POLISPORTIVA SPERLONGA) perché colpiva un avversario con un pugno;
 - BATTISTA MATTEO (POLISPORTIVA SPERLONGA) perché metteva le mani al collo e spintonava violentemente più di un avversario;
 - MACCHIA MANOLO (AKKADEMY APRILIA) perché spintonava violentemente u avversario;
- ##### **SQUALIFICA PER DUE GIORNATE**
- MACCHIA MIRKO (AKKADEMY APRILIA), per comportamento irrispettoso nei confronti dei giocatori avversari.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 CITTA DI MAENZA

Perché propri sostenitori in due circostanze lanciavano sul terreno di gioco due petardi che causavano uno scoppio di media intensità costringendo, altresì, l'arbitro a sospendere il gioco in tutte e due le circostanze per circa due minuti.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 12/ 6/2025

PEZZUCO GRAZIANO (POLISPORTIVA SPERLONGA SP)

ALLENATORI

SQUALIFICA

MATRONE GIOVANNI (POLISPORTIVA SFC) 8 gare

Perché dopo una decisione tecnica protestava nei confronti dell'arbitro rivolgendogli frasi ingiuriose e minacciose.

Alla notifica del provvedimento entrava sul terreno di gioco costringendo l'arbitro ad indietreggiare per tenere una distanza di sicurezza reiterando l'atteggiamento ingiurioso.

Al termine della gara reiterava tale atteggiamento nello spazio antistante gli spogliatoi
(art. 38 Comma 1 Lett. b) del CGS)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

ALFARANO SALVATORE (AGORA LATINA POLISPORTIVA)

Perché rivolgeva nei confronti dell'arbitro frasi ingiuriose.

Alla notifica del provvedimento tentava, più volte, il contatto fisico al fine di concretizzare una aggressione non riuscendovi per il fattivo intervento dei propri compagni e del proprio allenatore che a forza lo allontanavano.

Nell'abbandonare il terreno di gioco continuava a rivolgere insulti e minacce nei confronti dell'arbitro gettando la maglia a terra.

(art. 36 Comma 1 Lett. b) del CGS)

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SPADA ALESSIO (AGORA LATINA POLISPORTIVA)

Perché alla notifica del provvedimento di ammonizione rivolgeva all'arbitro frase ingiuriosa

(art. 36 Comma 1 Lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MACCHIA MANOLO (AKKADEMY APRILIA)

BATTISTA MATTEO

(POLISPORTIVA SPERLONGA SP)

DI BIASE GIOVANNI (POLISPORTIVA SPERLONGA SP)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MACCHIA MIRKO (AKKADEMY APRILIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SPADA ALESSIO (AGORA LATINA
POLISPORTIVA)
MARCZYK ALESSANDRO (CITTA DI MAENZA)

LEONETTI GIOVANNI (CITTA DI MAENZA)

AMMONIZIONE (III INFR)

BUGLIONE GIUSEPPE (ATLETICO PONTINIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

OUALI ANASS (CITTA DI MAENZA)
RUGGIERO FRANCESCO (POLISPORTIVA SFC)

BERARDI LORETO (CITTA DI SONNINO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MANCINI MAICOL (LA SETINA)

VITIELLO MANUEL (POLISPORTIVA SFC)

**Il Giudice Sportivo
Avv. Maurizio TAMBURINI**

**Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al
Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente
Comunicato**

Pubblicato in Latina il 22 Maggio 2025

**IL SEGRETARIO
Luigi BIANCO**

**IL DELEGATO PROVINCIALE
Raffaele VALENTE**